



17.1.2017

EMENDAMENTI 26 - 171

Progetto di parere

Benedek Jávor

(PE592.166v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

Proposta di regolamento

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

Emendamento 26
Notis Marias

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– visto il protocollo (n. 1) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

Or. el

Emendamento 27
Notis Marias

Proposta di regolamento
Visto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– visto il protocollo (n. 2) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

Or. el

Emendamento 28
Janusz Korwin-Mikke

Proposta di regolamento
Visto 2

Testo della Commissione

Emendamento

vista la proposta della Commissione europea¹³,

– viste l'ideologia dominante in materia di cambiamenti climatici e la conseguente proposta della Commissione europea¹³,

¹³ GU C del , pag. .

¹³ GU C del , pag. .

Emendamento 29**Notis Marias****Proposta di regolamento****Considerando 2***Testo della Commissione*

(2) In base alle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014, l'obiettivo dovrà essere raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace possibile in termini di costi, mediante riduzioni da realizzare entro il 2030 sia nei settori che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) sia negli altri settori, pari rispettivamente, al 43% e al 30% rispetto al 2005, ripartendo lo sforzo in base al prodotto interno lordo (PIL) pro capite. È opportuno che tutti i settori dell'economia contribuiscano a realizzare tali riduzioni e tutti gli Stati membri partecipino a questo sforzo in uno spirito di equilibrio fra equità e solidarietà e che gli obiettivi nazionali per gli Stati membri con un PIL pro capite superiore alla media dell'Unione siano adeguati di conseguenza affinché il principio dell'efficacia rispetto ai costi sia applicato in modo equo ed equilibrato. Il conseguimento di queste riduzioni di gas a effetto serra nelle suddette proporzioni dovrebbe incentivare l'efficienza e l'innovazione nell'economia europea, in special modo promuovendo miglioramenti nell'edilizia, nell'agricoltura, nella gestione dei rifiuti e nei trasporti, nella misura in cui rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento

(2) In base alle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014, l'obiettivo dovrà essere raggiunto collettivamente ***dagli Stati membri e*** dall'Unione nel modo più efficace possibile in termini di costi, mediante riduzioni da realizzare entro il 2030 sia nei settori che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) sia negli altri settori, pari rispettivamente, al 43% e al 30% rispetto al 2005, ripartendo lo sforzo in base al prodotto interno lordo (PIL) pro capite. È opportuno che tutti i settori dell'economia contribuiscano a realizzare tali riduzioni e tutti gli Stati membri partecipino a questo sforzo in uno spirito di equilibrio fra equità e solidarietà e che gli obiettivi nazionali per gli Stati membri con un PIL pro capite superiore alla media dell'Unione siano adeguati di conseguenza affinché il principio dell'efficacia rispetto ai costi sia applicato in modo equo ed equilibrato. Il conseguimento di queste riduzioni di gas a effetto serra nelle suddette proporzioni dovrebbe incentivare l'efficienza e l'innovazione nell'economia europea, in special modo promuovendo miglioramenti nell'edilizia, nell'agricoltura, nella gestione dei rifiuti e nei trasporti, nella misura in cui rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Or. el

Emendamento 30
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di solidarietà, gli Stati membri devono ricevere il sostegno delle istituzioni dell'Unione europea per finanziare gli enormi investimenti necessari per attuare la politica di riduzione delle emissioni prevista dal presente regolamento. Tale sostegno può essere fornito solo attraverso misure monetarie non convenzionali basate sulla messa a disposizione di moneta creata dalla BCE e destinata alle agenzie d'investimento nazionali che finanziano progetti in ambiti quali le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

Or. fr

Emendamento 31
Seán Kelly, Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Francesc Gambús, Esther de Lange, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi. L'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è stato confermato dal contributo previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della

(3) Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi, **che mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici mantenendo l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo gli sforzi volti a limitare**

Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici il 6 marzo 2015.

***l'aumento della temperatura a 1,5 °C
rispetto ai livelli preindustriali, nonché,
tra l'altro, a promuovere uno sviluppo a
basse emissioni di gas a effetto serra, con
modalità che non minaccino la
produzione alimentare.*** L'impegno
dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i
settori dell'economia è stato confermato dal
contributo previsto, determinato a livello
nazionale, che l'Unione e i suoi Stati
membri hanno presentato al segretariato
della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici il 6 marzo
2015.

Or. en

Emendamento 32

Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi. L'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è stato confermato dal contributo previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 6 marzo 2015.

Emendamento

(3) ***Il Consiglio ha ratificato l'accordo di Parigi il 5 ottobre 2016, dopo che il 4 ottobre 2016 il Parlamento europeo aveva dato la sua approvazione. L'accordo di Parigi, entrato in vigore il 4 novembre 2016, mira a contenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.*** La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi. L'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è stato confermato dal contributo previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della

Or. en

Emendamento 33
Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) *Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione.* La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi. L'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è stato confermato dal contributo previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 6 marzo 2015.

Emendamento

(3) *La ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione europea il 5 ottobre 2016 ne ha consentito l'entrata in vigore il 4 novembre 2016. L'accordo mira a mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, sforzandosi nel contempo di limitarlo a 1,5 °C.* La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi. L'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è stato confermato dal contributo previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 6 marzo 2015.

Or. en

Emendamento 34
Notis Marias

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica

Emendamento

(3) Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica

dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi. L'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è stato confermato dal contributo previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 6 marzo 2015.

dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi. L'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è stato confermato dal contributo previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 6 marzo 2015, ***senza tuttavia stabilire un quadro chiaro per rispondere ai cambiamenti climatici e alle loro disastrose conseguenze.***

Or. el

Emendamento 35

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi. L'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è stato confermato dal contributo previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 6 marzo 2015.

Emendamento

(3) Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi ***e riconoscendo la necessità di contenere l'aumento della temperatura entro 1,5 °C entro la fine del secolo.*** L'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è stato confermato dal contributo previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 6 marzo 2015.

Or. it

Emendamento 36

Seán Kelly, Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Francesc Gambús, Esther de Lange, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'accordo di Parigi stabilisce che le parti agiscano per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

Or. en

Emendamento 37

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Per realizzare la transizione verso l'energia pulita occorre modificare i comportamenti d'investimento e offrire nuovi incentivi nell'intero spettro delle politiche. Per l'Unione è di primaria importanza la creazione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con azioni ambiziose per il clima mediante il presente regolamento e compiere progressi riguardo ad altri aspetti dell'Unione dell'energia, come indicato nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici¹⁶.

(5) Per realizzare la transizione verso l'energia pulita occorre modificare i comportamenti d'investimento e offrire nuovi incentivi nell'intero spettro delle politiche ***a partire dalla riduzione e l'ottimizzazione dei consumi energetici.*** Per l'Unione è di primaria importanza la creazione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con azioni ambiziose per il clima mediante il presente regolamento e compiere progressi riguardo ad altri aspetti dell'Unione dell'energia, come indicato nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici¹⁶.

¹⁶ COM(2015) 80.

¹⁶ COM(2015) 80.

Or. it

Motivazione

Le azioni sul risparmio energetico sono quelle che hanno il più rapido ed efficace periodo di ammortamento e i minori costi di realizzazione.

Emendamento 38

Notis Marias

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per realizzare la transizione verso l'energia pulita occorre modificare i comportamenti d'investimento e offrire nuovi incentivi nell'intero spettro delle politiche. Per l'Unione è di primaria importanza la creazione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario ***proseguire con*** azioni ambiziose per il clima ***mediante il presente regolamento*** e compiere progressi riguardo ad altri aspetti dell'Unione dell'energia, come indicato nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici¹⁶.

¹⁶ COM(2015) 80.

Emendamento

(5) Per realizzare la transizione verso l'energia pulita occorre modificare i comportamenti d'investimento e offrire nuovi incentivi nell'intero spettro delle politiche. Per l'Unione ***dovrebbe essere*** di primaria importanza la creazione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario ***intraprendere*** azioni ambiziose per il clima e compiere progressi riguardo ad altri aspetti dell'Unione dell'energia, come indicato nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici¹⁶.

¹⁶ COM(2015) 80.

Or. el

Emendamento 39
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I dati attualmente contenuti negli inventari nazionali dei gas a effetto serra, nei registri nazionali e nel registro dell'Unione non sono sufficienti a determinare, a livello di singolo Stato membro, le emissioni di CO₂ prodotte dal settore del trasporto aereo a livello nazionale che non sono disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE. Nell'adottare gli obblighi di comunicazione, l'Unione non dovrebbe imporre agli Stati membri e alle piccole e medie imprese (PMI) oneri sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti. Poiché le emissioni di CO₂ prodotte dai voli non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE costituiscono soltanto un'esigua parte delle emissioni totali di gas a effetto serra, subordinarle a obblighi di comunicazione sarebbe ingiustificatamente oneroso alla luce degli attuali obblighi imposti al settore in generale dalla direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno che ai fini del presente regolamento le emissioni di CO₂ risultanti da fonti di categoria IPCC "1.A.3.A trasporto aereo" *siano considerate pari a zero.*

Emendamento

(7) I dati attualmente contenuti negli inventari nazionali dei gas a effetto serra, nei registri nazionali e nel registro dell'Unione non sono sufficienti a determinare, a livello di singolo Stato membro, le emissioni di CO₂ prodotte dal settore del trasporto aereo a livello nazionale che non sono disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE. Nell'adottare gli obblighi di comunicazione, l'Unione non dovrebbe imporre agli Stati membri e alle piccole e medie imprese (PMI) oneri sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti. Poiché le emissioni di CO₂ prodotte dai voli non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE costituiscono soltanto un'esigua parte delle emissioni totali di gas a effetto serra, subordinarle a obblighi di comunicazione sarebbe ingiustificatamente oneroso alla luce degli attuali obblighi imposti al settore in generale dalla direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno che ai fini del presente regolamento ***per*** le emissioni di CO₂ risultanti da fonti di categoria IPCC "1.A.3.A trasporto aereo" ***sia previsto l'adesione a un fondo destinato a finanziare misure di compensazione a livello nazionale. La quota di adesione annuale verrà calcolata sulla stima delle emissioni desumibile dai consumi di carburante nell'anno precedente, cui verrà applicato il prezzo di mercato delle quote di CO₂ relative ai settori coperti dalla direttiva 2003/87/CE.***

Or. it

Motivazione

Non è corretto azzerare il valore non quantificato di queste emissioni ma eventualmente

ridurre gli oneri amministrativi prevedendo l'adesione a un fondo sulla base della stima desumibile dal consumo di carburante.

Emendamento 40

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È *auspicabile* che la riduzione che ciascuno Stato membro deve effettuare per raggiungere il livello stabilito per il 2030 sia determinata rispetto ai livelli delle sue emissioni riesaminate di gas a effetto serra del 2005 contemplate dal presente regolamento, tranne le emissioni verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 ma inclusi nell'ETS UE successivamente. Le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2021 al 2030 *dovrebbero* essere determinate sulla base dei dati presentati dagli Stati membri e riesaminati dalla Commissione.

Emendamento

(8) È *necessario* che la riduzione che ciascuno Stato membro deve effettuare per raggiungere il livello stabilito per il 2030 sia determinata rispetto ai livelli delle sue emissioni riesaminate di gas a effetto serra del 2005 contemplate dal presente regolamento, tranne le emissioni verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 ma inclusi nell'ETS UE successivamente. Le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2021 al 2030 *devono* essere determinate sulla base dei dati presentati dagli Stati membri e riesaminati dalla Commissione.

Or. it

Emendamento 41

Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, *impostando una* traiettoria *che inizia* nel 2020 al livello delle *sue* emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018 e *termina*

Emendamento

(9) L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030. *Per quanto riguarda gli Stati membri con un limite negativo ai sensi dell'allegato II della decisione n. 406/2009/CE, la*

nel 2030 per *ciascun* Stato membro. È previsto un adeguamento dell'assegnazione 2021 per gli Stati membri con un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e un aumento delle assegnazioni annue di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi delle decisioni. 2013/162/UE e 2013/634/UE, per rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni in quel periodo. Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030.

traiettoria *dovrebbe iniziare* nel 2021 al livello delle emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018 e *terminare* nel 2030 *al livello del limite fissato per lo Stato membro in questione. Per quanto riguarda gli Stati membri con un limite positivo ai sensi dell'allegato II della decisione n. 406/2009/CE, la traiettoria dovrebbe iniziare nel 2021 al livello del limite fissato per lo Stato membro in questione all'allegato II della decisione n. 406/2009/CE e terminare nel 2030 al livello del limite fissato per tale Stato membro.* È previsto un adeguamento dell'assegnazione 2021 per gli Stati membri con un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e un aumento delle assegnazioni annue di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi delle decisioni. 2013/162/UE e 2013/634/UE, per rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni in quel periodo. Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030.

¹⁹ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

¹⁹ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

Or. en

Emendamento 42
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, impostando una traiettoria che inizia nel **2020** al livello delle sue emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018 e termina nel 2030 per ciascun Stato membro. ***È previsto un adeguamento dell'assegnazione 2021 per gli Stati membri con un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e un aumento delle assegnazioni annue di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi delle decisioni. 2013/162/UE e 2013/634/UE, per rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni in quel periodo.*** Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030.

¹⁹ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

Emendamento

(9) L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, impostando una traiettoria che inizia nel **2017** al livello delle sue emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018 e termina nel 2030 per ciascun Stato membro. Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030.

¹⁹ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

Or. en

Emendamento 43
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, impostando una traiettoria che inizia nel **2020** al livello delle sue emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018 e termina nel 2030 per ciascun Stato membro. È previsto un adeguamento dell'assegnazione 2021 per gli Stati membri con un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e un aumento delle assegnazioni annue di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi delle decisioni. 2013/162/UE e 2013/634/UE, per rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni in quel periodo. Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030.

¹⁹ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23

Emendamento

(9) L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, impostando una traiettoria che inizia nel **2021** al livello delle sue emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018 **o, qualora i risultati raggiunti siano superiori all'obiettivo per il 2020, al livello dell'assegnazione annuale di emissioni per il 2020 a norma della decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione^{19 bis}, al fine di riconoscere e non penalizzare gli Stati membri che, essendosi impegnati per primi in tal senso, hanno già compiuto molti sforzi per conseguire l'obiettivo**, e termina nel 2030 per ciascun Stato membro. È previsto un adeguamento dell'assegnazione 2021 per gli Stati membri con un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e un aumento delle assegnazioni annue di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi delle decisioni. 2013/162/UE e 2013/634/UE, per rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni in quel periodo. Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030.

¹⁹ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23

aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

***19 bis** Decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 19).*

Or. en

Emendamento 44 **Carolina Punset**

Proposta di regolamento **Considerando 9**

Testo della Commissione

(9) L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, impostando una traiettoria che inizia nel **2020** al livello delle sue emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018 e termina nel 2030 per ciascun Stato membro. È previsto un adeguamento dell'assegnazione 2021 per gli Stati membri con un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e un aumento delle assegnazioni annue di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi delle decisioni. 2013/162/UE e 2013/634/UE, per rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni in quel periodo. Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e

Emendamento

(9) L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, impostando una traiettoria che inizia nel **2017** al livello delle sue emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018 e termina nel 2030 per ciascun Stato membro. È previsto un adeguamento dell'assegnazione 2021 per gli Stati membri con un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e un aumento delle assegnazioni annue di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi delle decisioni. 2013/162/UE e 2013/634/UE, per rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni in quel periodo. Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e

l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030.

¹⁹ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030.

¹⁹ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

Or. en

Emendamento 45

Seán Kelly, Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Francesc Gambús, Esther de Lange, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, impostando una traiettoria che inizia nel **2020** al livello delle sue emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018 e termina nel 2030 per ciascun Stato membro. È previsto un adeguamento dell'assegnazione 2021 per gli Stati membri con un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e un aumento delle assegnazioni annue di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi delle decisioni. 2013/162/UE e 2013/634/UE, per

Emendamento

(9) L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, impostando una traiettoria che inizia nel **2021** al livello delle sue emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018 e termina nel 2030 per ciascun Stato membro. È previsto un adeguamento dell'assegnazione 2021 per gli Stati membri con un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e un aumento delle assegnazioni annue di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi delle decisioni. 2013/162/UE e 2013/634/UE, per

rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni in quel periodo. Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030.

¹⁹ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni in quel periodo. Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030.

¹⁹ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

Or. en

Emendamento 46

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, impostando una traiettoria che inizia nel **2020** al livello delle sue emissioni medie di gas serra nel periodo **2016-2018** e termina nel 2030 per ciascun Stato membro. È previsto un adeguamento dell'assegnazione 2021 per gli Stati membri con un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e un aumento delle assegnazioni annue di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi delle decisioni.

Emendamento

(9) L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, impostando una traiettoria che inizia nel **2018** al livello delle sue emissioni medie di gas serra nel periodo **2014-2016** e termina nel 2030 per ciascun Stato membro. È previsto un adeguamento dell'assegnazione 2021 per gli Stati membri con un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e un aumento delle assegnazioni annue di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi delle decisioni.

2013/162/UE e 2013/634/UE, per rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni in quel periodo. Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030.

¹⁹ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

2013/162/UE e 2013/634/UE, per rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni in quel periodo. Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030.

¹⁹ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

Or. it

Motivazione

Nonostante le misure riguardino il periodo 2021-2030, l'aumento di ambizione delle riduzioni e la necessità di agire al più presto suggeriscono un anticipo delle misure di riduzione possibili visti gli ampi margini di intervento sulle misure di risparmio ed efficienza energetici.

Emendamento 47 **Dario Tamburrano, Eleonora Evi**

Proposta di regolamento **Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) La riduzione delle emissioni di ciascuno Stato membro a partire dal 2031 dovrebbe mirare a descrivere almeno una traiettoria lineare che porti, entro il 2050, a una effettiva riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari almeno al 95 % rispetto ai livelli del 2005.

Tutti gli Stati membri dovrebbero continuare, dopo il 2031, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra oggetto del presente regolamento. A tal fine, essi dovrebbero tenere conto dell'obiettivo internazionale di raggiungere, nella seconda metà di questo secolo, un equilibrio stabile tra le emissioni di origine antropica e l'assorbimento tramite pozzi.

La Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa a tal fine.

Or. en

Emendamento 48

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È introdotto un nuovo strumento di flessibilità una tantum con cui s'intende agevolare il conseguimento degli obiettivi per gli Stati membri aventi obiettivi nazionali di riduzione notevolmente superiori sia alla media dell'Unione sia al loro potenziale di riduzione realizzabile in modo efficace ***in termini di costi, nonché per gli Stati membri che nel 2013 non hanno assegnato quote gratuite agli impianti industriali, come illustrato nella valutazione d'impatto***²⁰.

²⁰ SWD (2016) 247.

Emendamento

(10) È introdotto un nuovo strumento di flessibilità una tantum con cui s'intende agevolare il conseguimento degli obiettivi per gli Stati membri aventi obiettivi nazionali di riduzione notevolmente superiori sia alla media dell'Unione sia al loro potenziale di riduzione realizzabile in modo efficace²⁰.

²⁰ SWD (2016) 247.

Or. it

Motivazione

La flessibilità dovrebbe essere concessa solo in rapporto alle capacità di riduzione dello Stato membro. Peraltro, quanto più alti sono gli impianti che pagano le loro emissioni tanto più alta è la disponibilità finanziaria dello Stato membro per poter fare investimenti di

mitigazione.

Emendamento 49

Carolina Punset, Fredrick Federley

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Una serie di misure dell'Unione rafforza la capacità degli Stati membri di rispettare gli impegni assunti sul fronte del clima ed è determinante per conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni nei settori disciplinati dal presente regolamento. Si tratta in particolare della legislazione in materia di gas fluorurati a effetto serra, riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli stradali, prestazione energetica dell'edilizia, fonti rinnovabili di energia, efficienza energetica ed economia circolare, nonché degli strumenti unionali di finanziamento destinati a investimenti nel settore del clima.

Emendamento

(11) Una serie di misure dell'Unione rafforza la capacità degli Stati membri di rispettare gli impegni assunti sul fronte del clima ed è determinante per conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni nei settori disciplinati dal presente regolamento. Si tratta in particolare della legislazione in materia di gas fluorurati a effetto serra, riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli stradali, prestazione energetica dell'edilizia, fonti rinnovabili di energia, efficienza energetica ed economia circolare, nonché degli strumenti unionali di finanziamento destinati a investimenti nel settore del clima, ***compresi tutti gli strumenti della politica agricola comune (PAC).***

Or. en

Emendamento 50

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Una serie di misure dell'Unione rafforza la capacità degli Stati membri di rispettare gli impegni assunti sul fronte del clima ed è determinante per conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni nei settori disciplinati dal presente regolamento. Si tratta in particolare della

Emendamento

(11) Una serie di misure dell'Unione rafforza la capacità degli Stati membri di rispettare gli impegni assunti sul fronte del clima ed è determinante per conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni nei settori disciplinati dal presente regolamento. Si tratta in particolare della

legislazione in materia di gas fluorurati a effetto serra, riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli stradali, **prestazione energetica** dell'edilizia, fonti rinnovabili di energia, **efficienza** energetica **ed economia circolare**, nonché degli strumenti unionali di finanziamento **destinati a** investimenti nel settore del clima.

legislazione in materia di gas fluorurati a effetto serra, riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli stradali, **miglioramento delle prestazioni energetiche** dell'edilizia, **aumento delle** fonti rinnovabili di energia, **incremento dell'efficienza** energetica **e promozione dell'economia** circolare, nonché degli strumenti unionali di finanziamento **degli** investimenti nel settore del clima.

Or. it

Emendamento 51

Notis Marias

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Una serie di misure dell'Unione **rafforza** la capacità degli Stati membri di rispettare gli impegni assunti sul fronte del clima ed è determinante per conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni nei settori disciplinati dal presente regolamento. Si tratta in particolare della legislazione in materia di gas fluorurati a effetto serra, riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli stradali, prestazione energetica dell'edilizia, fonti rinnovabili di energia, efficienza energetica ed economia circolare, nonché degli strumenti unionali di finanziamento destinati a investimenti nel settore del clima.

Emendamento

(11) Una serie di misure dell'Unione **dovrebbe rafforzare** la capacità degli Stati membri di rispettare gli impegni assunti sul fronte del clima ed è determinante per conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni nei settori disciplinati dal presente regolamento. Si tratta in particolare della legislazione in materia di gas fluorurati a effetto serra, riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli stradali, prestazione energetica dell'edilizia, fonti rinnovabili di energia, efficienza energetica ed economia circolare, nonché degli strumenti unionali di finanziamento destinati a investimenti nel settore del clima.

Or. el

Emendamento 52

Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *Il presente regolamento dovrebbe incentivare riduzioni delle emissioni coerenti con il resto della legislazione dell'Unione in materia di clima ed energia. Tenendo conto che oltre il 75 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione è collegato al settore dell'energia, nei settori contemplati dal presente regolamento va attribuita una particolare importanza alle politiche di efficienza energetica. L'efficienza energetica è fondamentale non solo per ridurre le bollette energetiche, decarbonizzare l'economia e garantire la sicurezza energetica, ma anche per rafforzare la competitività economica, creando posti di lavoro qualificati e combattendo la povertà energetica. Inoltre, le misure adottate nei settori contemplati dal presente regolamento, aiutano gli Stati membri a conseguire i loro obiettivi e, al tempo stesso, si ammortizzano nel tempo. Nel tradurre il presente regolamento in politiche settoriali nazionali, gli Stati membri dovrebbero investire adeguatamente nell'efficienza energetica in tutti i settori.*

Or. en

Emendamento 53
Carolina Punset, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *Al fine di ridurre le emissioni del settore agricolo, gli Stati membri dovrebbero includere nella loro tabella di marcia per la riduzione delle*

emissioni misure volte a migliorare le potenzialità di mitigazione del settore, tra cui la promozione dell'agricoltura biologica e la digestione anaerobica di letame.

Or. en

Emendamento 54
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Il regolamento [] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti ai termini del regolamento [], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di 280 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. Quando l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per

soppresso

le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe, in relazione all'articolo 7, essere delegato alla Commissione per rispecchiare un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti nella flessibilità prevista da tale articolo. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [].

Or. it

Motivazione

La mancanza di garanzia di stabilità nell'assorbimento di carbonio da parte dei pozzi sconsiglia di ricorrere a questo strumento di flessibilità.

Emendamento 55

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) *Il regolamento [] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai*

Emendamento

(12) *Al fine di raggiungere un livello adeguato di riduzioni permanenti delle emissioni di gas a effetto serra e di conseguire gli obiettivi dell'accordo di*

cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti ai termini del regolamento [], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di 280 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. Quando l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe, in relazione all'articolo 7, essere delegato alla Commissione per rispecchiare un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti nella flessibilità prevista da tale articolo. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli

Parigi, il presente regolamento non dovrebbe prendere in considerazione l'uso di compensazioni nella destinazione dei suoli e nei settori che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) per ridurre gli sforzi.

affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [].

Or. en

Emendamento 56 **Miapetra Kumpula-Natri**

Proposta di regolamento **Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) Il regolamento [] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti ai termini del regolamento [], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di **280** milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. Quando l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di

Emendamento

(12) Il regolamento [] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite, pascoli gestiti, **terreni forestali gestiti e prodotti legnosi** ai termini del regolamento [], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di **300** milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. Quando l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla

contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe, in relazione all'articolo 7, essere delegato alla Commissione per rispecchiare un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti nella flessibilità prevista da tale articolo. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [].

base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe, in relazione all'articolo 7, essere delegato alla Commissione per rispecchiare un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti nella flessibilità prevista da tale articolo. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [].

Or. en

Emendamento 57

Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il regolamento [] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla

Emendamento

(12) Il regolamento [] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla

silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti ai termini del regolamento [], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di 280 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. Quando l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe, in relazione all'articolo 7, essere delegato alla Commissione per rispecchiare un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti nella flessibilità prevista da tale articolo. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [].

silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, **terreni forestali gestiti**, terre coltivate gestite e pascoli gestiti ai termini del regolamento [], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di 280 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. Quando l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe, in relazione all'articolo 7, essere delegato alla Commissione per rispecchiare un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti nella flessibilità prevista da tale articolo. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [].

Or. en

Emendamento 58
Carolina Punset

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il regolamento [] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti ai termini del regolamento [], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di **280** milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. Quando l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe, in relazione all'articolo 7, essere delegato alla Commissione per rispecchiare un contributo della categoria contabile dei

Emendamento

(12) Il regolamento [] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti ai termini del regolamento [], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di **190** milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. Quando l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe, in relazione all'articolo 7, essere delegato alla Commissione per rispecchiare un contributo della categoria contabile dei

terreni forestali gestiti nella flessibilità prevista da tale articolo. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [].

terreni forestali gestiti nella flessibilità prevista da tale articolo. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [].

Or. en

Emendamento 59

Seán Kelly, Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Francesc Gambús, Esther de Lange, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il regolamento [] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli

Emendamento

(12) Il regolamento [] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli

gestiti ai termini del regolamento [], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di **280** milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. Quando l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe, in relazione all'articolo 7, essere delegato alla Commissione per rispecchiare un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti nella flessibilità prevista da tale articolo. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [].

gestiti ai termini del regolamento [], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di **336** milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. Quando l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe, in relazione all'articolo 7, essere delegato alla Commissione per rispecchiare un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti nella flessibilità prevista da tale articolo. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [].

Or. en

Emendamento 60
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Considerando 13

(13) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l'andamento delle assegnazioni annuali delle emissioni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento sono integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. La modifica del suddetto regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe vertere anche sulle proiezioni dei progressi dell'Unione attesi per tenere fede agli impegni di riduzione e dagli Stati membri per adempiere gli obblighi ad essi incombenti. ***L'applicazione delle deduzioni dovrebbe tuttavia essere presa in considerazione soltanto ogni cinque anni, in modo da tenere conto del contributo potenziale dei terreni disboscati, dei terreni imboschiti, delle terre coltivate gestite e dei pascoli gestiti a norma del regolamento [].*** Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente regolamento o il potere della Commissione di avviare procedimenti di infrazione a tal fine.

(13) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l'andamento delle assegnazioni annuali delle emissioni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento sono integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. La modifica del suddetto regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe vertere anche sulle proiezioni dei progressi dell'Unione attesi per tenere fede agli impegni di riduzione e dagli Stati membri per adempiere gli obblighi ad essi incombenti. Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente regolamento o il potere della Commissione di avviare procedimenti di infrazione a tal fine.

Or. en

Emendamento 61
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l'andamento delle assegnazioni annuali delle emissioni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento sono integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. La modifica del suddetto regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe verteere anche sulle proiezioni dei progressi dell'Unione attesi per tenere fede agli impegni di riduzione e dagli Stati membri per adempiere gli obblighi ad essi incombenti. L'applicazione delle deduzioni **dovrebbe tuttavia essere presa in considerazione soltanto ogni cinque anni, in modo da tenere conto del contributo potenziale dei terreni disboscati, dei terreni imboschiti, delle terre coltivate gestite e dei pascoli gestiti a norma del regolamento []. Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente regolamento o il potere della Commissione di avviare procedimenti di infrazione a tal fine.**

Emendamento

(13) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l'andamento delle assegnazioni annuali delle emissioni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento sono integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. La modifica del suddetto regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe verteere anche sulle proiezioni dei progressi dell'Unione attesi per tenere fede agli impegni di riduzione e dagli Stati membri per adempiere gli obblighi ad essi incombenti. L'applicazione delle deduzioni **deve essere annuale e la Commissione deve garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente regolamento esercitando tutte le proprie competenze e prerogative, incluso l'avvio di procedimenti di infrazione in caso di inadempienza.**

Or. it

Emendamento 62

Aldo Patriciello

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l'andamento delle assegnazioni annuali delle emissioni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento sono integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. La modifica del suddetto regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe verteere anche sulle proiezioni dei progressi dell'Unione attesi per tenere fede agli impegni di riduzione e dagli Stati membri per adempiere gli obblighi ad essi incombenti. L'applicazione delle deduzioni dovrebbe tuttavia essere presa in considerazione soltanto ogni cinque anni, in modo da tenere conto del contributo potenziale dei terreni disboscati, dei terreni imboschiti, delle terre coltivate gestite e dei pascoli gestiti a norma del regolamento []. Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente regolamento o il potere della Commissione di avviare procedimenti di infrazione a tal fine.

Emendamento

(13) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l'andamento delle assegnazioni annuali delle emissioni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento sono integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. La modifica del suddetto regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe verteere anche sulle proiezioni dei progressi dell'Unione attesi per tenere fede agli impegni di riduzione e dagli Stati membri per adempiere gli obblighi ad essi incombenti. L'applicazione delle deduzioni dovrebbe tuttavia essere presa in considerazione soltanto ogni cinque anni, in modo da tenere conto del contributo potenziale dei terreni disboscati, dei terreni imboschiti, delle terre coltivate gestite e dei pascoli gestiti a norma del regolamento []. ***In modo eccezionale e aleatorio i controlli potrebbero avvenire anche in un lasso di tempo inferiore a quanto previsto.*** Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente regolamento o il potere della Commissione di avviare procedimenti di infrazione a tal fine.

Emendamento 63
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l'andamento delle assegnazioni annuali delle emissioni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento sono integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. La modifica del suddetto regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe vertere anche sulle proiezioni dei progressi dell'Unione attesi per tenere fede agli impegni di riduzione e dagli Stati membri per adempiere gli obblighi ad essi incombenti. L'applicazione delle deduzioni dovrebbe *tuttavia* essere presa in considerazione soltanto ogni cinque anni, in modo da tenere conto del contributo potenziale dei terreni disboscati, dei terreni imboschiti, delle terre coltivate gestite e dei pascoli gestiti a norma del regolamento []. Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente regolamento o il potere della Commissione di avviare procedimenti di

Emendamento

(13) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l'andamento delle assegnazioni annuali delle emissioni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento sono integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. La modifica del suddetto regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe vertere anche sulle proiezioni dei progressi dell'Unione attesi per tenere fede agli impegni di riduzione e dagli Stati membri per adempiere gli obblighi ad essi incombenti. ***Tuttavia, per mantenere la coerenza con i sistemi di notifica internazionali e delle attività LULUCF,*** l'applicazione delle deduzioni dovrebbe essere presa in considerazione soltanto ogni cinque anni, in modo da tenere conto del contributo potenziale dei terreni disboscati, dei terreni imboschiti, delle terre coltivate gestite e dei pascoli gestiti a norma del regolamento []. Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli obblighi degli

infrazione a tal fine.

Stati membri derivanti dal presente regolamento o il potere della Commissione di avviare procedimenti di infrazione a tal fine.

Or. en

Emendamento 64
Benedek Jávor

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per potenziare l'efficacia globale rispetto ai costi delle riduzione totali, gli Stati membri dovrebbero poter trasferire ad altri Stati membri parte della loro assegnazione annuale di emissioni. È opportuno garantire che tali trasferimenti siano effettuati in totale trasparenza, ad esempio con modalità reciprocamente concordate come la vendita all'asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti o accordi bilaterali.

Emendamento

(14) Per potenziare l'efficacia globale rispetto ai costi delle riduzione totali, gli Stati membri dovrebbero poter trasferire ad altri Stati membri parte della loro assegnazione annuale di emissioni. È opportuno garantire che tali trasferimenti siano effettuati in totale trasparenza, ad esempio con modalità reciprocamente concordate come la vendita all'asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti o accordi bilaterali. ***I proventi di tali trasferimenti dovrebbero essere messi a disposizione per progetti di ristrutturazione edilizia, in particolare per le famiglie a basso reddito interessate dalla povertà energetica e per l'edilizia sociale, in linea con la direttiva sull'efficienza energetica [...].***

Or. en

Motivazione

I proventi dei trasferimenti, uniti ad altri strumenti finanziari dell'UE, possono mobilitare investimenti significativi a favore delle ristrutturazioni del patrimonio immobiliare. Inoltre, si stabilisce un collegamento con l'articolo 7 della proposta di direttiva sull'efficienza energetica (COM(2016) 761), che impone agli Stati membri di tenere conto in modo specifico delle famiglie a basso reddito interessate dalla povertà energetica e dell'edilizia sociale nella definizione delle misure di efficienza energetica.

Emendamento 65
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per potenziare l'efficacia globale rispetto ai costi delle riduzione totali, gli Stati membri dovrebbero poter trasferire **ad altri Stati membri** parte della loro assegnazione annuale di emissioni. **È opportuno garantire che tali trasferimenti siano effettuati in totale trasparenza, ad esempio con modalità reciprocamente concordate come la vendita all'asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti o** accordi bilaterali.

Emendamento

(14) Per potenziare l'efficacia globale rispetto ai costi delle riduzione totali, gli Stati membri dovrebbero poter trasferire parte della loro assegnazione annuale di emissioni **a quegli Stati membri i cui obiettivi di riduzione totali siano stati già raggiunti. È opportuno garantire che tali trasferimenti siano effettuati in totale trasparenza attraverso** accordi bilaterali.

Or. it

Motivazione

È necessario limitare lo scambio solo verso Stati membri che abbiano già adempiuto agli obblighi di riduzione derivanti dall'applicazione del presente regolamento e della direttiva 2003/87/CE. È inoltre sconsigliabile favorire il ricorso ad intermediari di mercato per ridurre la speculazione sulle operazioni finanziarie destinate a misure di mitigazione dei cambiamenti climatici come già accade per lo scambio di quote dei settori industriali.

Emendamento 66
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per potenziare l'efficacia globale rispetto ai costi delle riduzione totali, gli Stati membri dovrebbero poter trasferire ad altri Stati membri **parte della** loro assegnazione annuale di emissioni. È opportuno garantire che tali trasferimenti siano effettuati in totale trasparenza, ad

Emendamento

(14) Per potenziare l'efficacia globale rispetto ai costi delle riduzione totali, gli Stati membri dovrebbero poter trasferire ad altri Stati membri **la** loro assegnazione annuale di emissioni. È opportuno garantire che tali trasferimenti siano effettuati in totale trasparenza, ad esempio

esempio con modalità reciprocamente concordate come la vendita all'asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti o accordi bilaterali.

con modalità reciprocamente concordate come la vendita all'asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti o accordi bilaterali.

Or. de

Emendamento 67 **Notis Marias**

Proposta di regolamento **Considerando 15**

Testo della Commissione

(15) Il compito dell'Agenzia europea dell'ambiente è promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire a un miglioramento significativo e misurabile dell'ambiente in Europa, fornendo informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili ai responsabili delle politiche, alle istituzioni pubbliche e ai cittadini. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale.

Emendamento

(15) Il compito dell'Agenzia europea dell'ambiente è promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire a un miglioramento significativo e misurabile dell'ambiente in Europa, fornendo informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili ai responsabili delle politiche, alle istituzioni pubbliche e ai cittadini. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale ***e contribuire in maniera diretta ed efficace alla lotta contro i cambiamenti climatici.***

Or. el

Emendamento 68 **Dario Tamburrano, Eleonora Evi**

Proposta di regolamento **Considerando 19**

Testo della Commissione

(19) Qualsiasi adeguamento del campo d'applicazione di cui agli articoli 11, 24, 24 bis e 27 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²² ***dovrebbe*** comportare l'adeguamento

Emendamento

(19) Qualsiasi adeguamento del campo d'applicazione di cui agli articoli 11, 24, 24 bis e 27 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²² ***deve*** comportare l'adeguamento corrispondente

corrispondente della quantità massima di emissioni di gas a effetto serra contemplate dal presente regolamento. Di conseguenza, gli Stati membri che includano nei loro impegni a norma del presente regolamento emissioni supplementari relative a impianti precedentemente disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE *dovrebbero* attuare politiche e misure supplementari nei settori contemplati dal presente regolamento al fine di *ridurre tali emissioni*.

²² Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

della quantità massima di emissioni di gas a effetto serra contemplate dal presente regolamento. Di conseguenza, gli Stati membri che includano nei loro impegni a norma del presente regolamento emissioni supplementari relative a impianti precedentemente disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE *devono* attuare politiche e misure supplementari nei settori contemplati dal presente regolamento al fine di *rispettare gli impegni di riduzione in tutti i settori*.

²² Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Or. it

Emendamento 69

Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.

Emendamento

(20) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi. *Se necessario, il riesame del presente regolamento dovrebbe essere accompagnato da proposte legislative al fine di rafforzare l'azione dell'Unione per il clima, sulla base degli sviluppi che emergono dal*

Emendamento 70

Seán Kelly, Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.

Emendamento

(20) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi. ***Si dovrebbe effettuare un nuovo riesame per tenere conto delle conseguenze economiche nel caso in cui uno Stato membro receda dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.***

Emendamento 71

Carolina Punset

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel **2024** e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale

Emendamento

(20) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato ***entro sei mesi dal dialogo di facilitazione che si terrà nel quadro dell'UNFCCC nel 2018*** e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame dovrebbe tener conto

dell'accordo di Parigi.

dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi *e, se del caso, essere accompagnato da proposte legislative.*

Or. en

Emendamento 72
Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.

Emendamento

(20) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale, *con l'obiettivo di rafforzarne la portata e l'ambizione.* Il riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.

Or. en

Emendamento 73
Notis Marias

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni *cinque* anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.

Emendamento

(20) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni *tre* anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.

Or. el

Emendamento 74

Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta di regolamento

Articolo1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi relativi ai contributi minimi degli Stati membri all'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunto dall'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, e le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi relativi ai contributi minimi degli Stati membri all'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunto dall'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, e le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi, ***imponendo agli Stati membri di conseguire gli obiettivi fissati all'allegato I, al fine di ridurre collettivamente le emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 2 di almeno il 30 % nel 2030 rispetto ai livelli del 2005.***

Or. en

Emendamento 75

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi ***relativi ai contributi minimi*** degli Stati membri ***all'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunto dall'Unione*** per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, ***e*** le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi ***di riduzione annuali delle emissioni di gas a effetto serra nei settori non coperti dalla direttiva 2003/87/CE da parte*** degli Stati membri, ***necessari a raggiungere una riduzione complessiva pari al 30 % a livello di UE*** per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030. ***Stabilisce altresì*** le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali

contributi minimi.

di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi.

Or. it

Emendamento 76
Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento persegue l'obiettivo di emissioni di carbonio pari a zero nel 2050. A tal fine, gli Stati membri continuano a ridurre le emissioni di gas a effetto serra oggetto del presente regolamento dopo il 2030. Il fine ultimo del presente regolamento è onorare l'impegno assunto dall'Unione e dagli Stati membri, nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi, di ridurre le emissioni di gas a effetto serra per mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

Or. en

Emendamento 77
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In linea con il conseguimento dell'obiettivo dell'accordo di Parigi di

mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C, dopo il 2030 gli Stati membri continuano a ridurre annualmente, in modo lineare, le emissioni di gas a effetto serra oggetto del presente regolamento, così da arrivare a una riduzione pari al 60 % nel 2040 e al 95 % nel 2050, rispetto ai livelli del 2005.

Or. en

Emendamento 78

Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo generale del presente regolamento è di contribuire a tracciare un percorso efficace in termini di costi che permetta all'Unione raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi, in linea con la tabella di marcia per l'energia 2050 dell'UE.

Or. en

Emendamento 79

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC "energia",

1. Il presente regolamento si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC "energia",

"processi industriali e uso dei prodotti", "agricoltura" e "rifiuti" determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013, escluse le emissioni risultanti dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

"processi industriali e uso dei prodotti", "agricoltura" e "rifiuti" determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013, escluse le emissioni risultanti dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE. ***Ai fini del presente regolamento, le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalla bioenergia non sono considerate pari a zero a norma del regolamento (UE) n. 525/2013, ad eccezione della bioenergia ottenuta esclusivamente da rifiuti e residui gestiti conformemente alle priorità della gerarchia dei rifiuti stabilite dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{22 bis}.***

^{22 bis} ***Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).***

Or. en

Emendamento 80 **Miapetra Kumpula-Natri**

Proposta di regolamento **Articolo 2 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC "energia", "processi industriali e uso dei prodotti", "agricoltura" e "rifiuti" determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013, escluse le emissioni risultanti dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC "energia", "processi industriali e uso dei prodotti", "agricoltura" e "rifiuti" determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013, escluse le emissioni risultanti dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE. ***Ai fini del presente regolamento, la bioenergia è considerata a impatto zero in termini di carbonio.***

Or. en

Motivazione

La neutralità in termini di emissioni di carbonio è coerente con le metodologie dell'IPCC e le prassi di notifica dell'UNFCCC. Le emissioni di gas a effetto serra già prese in considerazione nel settore LULUCF non dovrebbero essere conteggiate anche nel settore dell'energia.

Emendamento 81

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Ai fini del presente regolamento, le emissioni di CO₂ risultanti da fonti di categoria IPCC "1.A.3.A trasporto aereo" sono considerate pari a zero.*

Emendamento

3. *Per le emissioni di CO₂ risultanti da fonti di categoria IPCC "1.A.3.A trasporto aereo" che non rientrano nell'ambito della direttiva 2003/87/CE viene richiesto il pagamento di una quota annuale pari alla somma risultante dalla moltiplicazione delle emissioni di gas serra stimabili dalla quantità di carburante consumato per il prezzo di mercato della CO₂.*

Or. it

Emendamento 82

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 2030 gli Stati membri **limitano** le loro emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nell'allegato I della presente decisione rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinati a norma del paragrafo 3.

Emendamento

1. Entro il 2030 gli Stati membri **riducono** le loro emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nell'allegato I della presente decisione rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinati a norma del paragrafo 3 **e la cui somma complessiva ammonti a -30% rispetto all'anno base.**

Or. it

Motivazione

È importante garantire che l'obiettivo di riduzione finale sia pienamente rispettato.

Emendamento 83

Flavio Zanonato

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Per gli Stati membri con un PIL pro capite inferiore alla media dell'Unione, l'obiettivo fissato all'allegato I non supera il 30 % per il 2030.

Or. en

Emendamento 84

Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel **2020** con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro **con un limite negativo ai sensi dell'allegato II della decisione n. 406/2009/CE** assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel **2021** con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del

presente regolamento.

Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro con un limite positivo ai sensi dell'allegato II della decisione n. 406/2009/CE assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2021 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato II della decisione n. 406/2009/CE, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 85
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel **2020** con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del

Emendamento

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel **2021** con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3 **o, qualora i risultati raggiunti siano superiori all'obiettivo per il 2020, al livello**

presente regolamento.

dell'assegnazione annuale di emissioni per il 2020 a norma della decisione 2013/634/UE, al fine di riconoscere e non penalizzare gli Stati membri che, essendosi impegnati per primi in tal senso, hanno già compiuto molti sforzi per conseguire l'obiettivo, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 86

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n.

406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel **2020** con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni **2016, 2017 e 2018**, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

Emendamento

2. Lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel **2018** con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni **2014, 2015 e 2016**, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 87

Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Olle Ludvigsson, Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

Emendamento

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 con il **valore dell'assegnazione annuale di emissioni a norma della decisione 2013/634/UE e successive modifiche o, se più basso, con il** livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 88
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 con il

Emendamento

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 con il

livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento. ***Tale limite delle emissioni di gas a effetto serra non supera il limite stabilito per ciascuno Stato membro per il 2020 nella decisione n. 406/2009/CE.***

Or. en

Emendamento 89

Flavio Zanonato

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 ***con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato*** a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

Emendamento

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020, ***è determinata*** a norma del paragrafo 3 e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento. ***La traiettoria lineare assume come punto di partenza gli obiettivi identificati nella decisione n. 406/2009/CE per il periodo 2013-2020.***

Or. en

Emendamento 90

Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 con il **livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3**, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

Emendamento

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 con il **valore dell'assegnazione annuale di emissioni per il 2020** e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 91
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 con **il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3**, e

Emendamento

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 con **l'obiettivo fissato per tale anno nella decisione n. 406/2009/CE** e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato

che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

membro nell'allegato I del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 92
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 con il **livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3**, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

Emendamento

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 con **l'obiettivo fissato per tale anno nella decisione n. 406/2009/CE** e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 93
Seán Kelly, Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Francesc Gambús, Esther de Lange, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e

Emendamento

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e

l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel **2020** con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel **2021** con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 94 **Carolina Punset**

Proposta di regolamento **Articolo 4 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel **2020** con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

Emendamento

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel **2017** con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 95
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui **agli articoli 5, 6 e 7** e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel **2020** con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

Emendamento

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui **all'articolo 5** e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel **2017** con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 96
Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Miriam Dalli, Olle Ludvigsson, Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione adotta un atto di **esecuzione che stabilisce** le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO₂ equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini del suddetto atto **di esecuzione**, la Commissione procede a un riesame completo dell'ultimo inventario nazionale

Emendamento

3. La Commissione adotta un atto **delegato conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO₂ equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini del suddetto atto **delegato**, la Commissione procede a un

per gli anni 2005 e dal 2016 al 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013.

riesame completo dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2005 e dal 2016 al 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013.

Or. en

Emendamento 97
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO₂ equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini del suddetto atto di esecuzione, la Commissione procede a un riesame completo dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2005 e dal **2016 al 2018**, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013.

Emendamento

3. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO₂ equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini del suddetto atto di esecuzione, la Commissione procede a un riesame completo dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2005 e dal **2014 al 2016**, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013.

Or. it

Motivazione

Per poter applicare un fattore lineare di riduzione a partire dal 2018 è necessario anticipare il periodo di riferimento.

Emendamento 98
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

4. *Il suddetto atto di esecuzione specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di 100 milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.*

soppresso

Or. en

Emendamento 99

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

4. Il suddetto atto di esecuzione specifica altresì, *sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2*, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di 100 milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.

4. Il suddetto atto di esecuzione specifica altresì le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di 100 milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.

Or. de

Emendamento 100

Seán Kelly, Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Francesc Gambús, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il suddetto atto di esecuzione specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di **100** milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.

Emendamento

4. Il suddetto atto di esecuzione specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di **200** milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.

Or. en

Emendamento 101

Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il suddetto atto **di esecuzione** specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di 100 milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.

Emendamento

4. Il suddetto atto **delegato** specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di 100 milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.

Or. en

Emendamento 102

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il suddetto atto di esecuzione specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera **di 100 milioni** la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.

Emendamento

4. Il suddetto atto di esecuzione specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.

Or. it

Emendamento 103

Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, Miriam Dalli, Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il suddetto atto **di esecuzione** specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di **100** milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.

Emendamento

4. Il suddetto atto **delegato** specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di **50** milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.

Or. en

Emendamento 104

Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Miriam Dalli, Olle Ludvigsson, Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. *Il suddetto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.*

soppresso

Or. en

Emendamento 105

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al **5%** dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.

2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al **10 %** dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.

Or. en

Emendamento 106

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il **2029** uno Stato membro può prendere a prestito fino al **5%** dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.

2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il **2025** uno Stato membro può prendere a prestito fino al **3%** dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.

Emendamento 107

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito ***fino al 5% dalla*** sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.

Emendamento

2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito ***una parte della*** sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.

Or. de

Emendamento 108

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Lo Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori all'assegnazione annuale per quell'anno può, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all'articolo 6, riportare ***la*** parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni agli anni successivi, fino al ***2030***.

Emendamento

3. Lo Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori all'assegnazione annuale per quell'anno può, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all'articolo 6, riportare ***al massimo il 5% della*** parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni agli anni successivi, fino al ***2029***.

Or. en

Emendamento 109

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Lo Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori all'assegnazione annuale per quell'anno può, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo *e all'articolo 6*, riportare la parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni agli anni successivi, *fino al 2030*.

Emendamento

3. Lo Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori all'assegnazione annuale per quell'anno *non* può, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo, riportare la parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni agli anni successivi.

Or. en

Emendamento 110
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Lo Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori all'assegnazione annuale per quell'anno può, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all'articolo 6, riportare la parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni *agli anni successivi, fino al 2030*.

Emendamento

3. Lo Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori all'assegnazione annuale per quell'anno può, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all'articolo 6, riportare la parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni *all'anno successivo*.

Or. it

Emendamento 111
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al **5% dell'assegnazione annuale di emissioni per un dato anno**. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o **per anni successivi**, fino al 2030.

Emendamento

4. Uno Stato membro **che, prima del 2030, abbia già raggiunto i propri obiettivi nazionali di cui al presente regolamento e alla direttiva 2003/87/CE** può trasferire ad altri Stati membri fino al **50% delle quote relative a ciascun anno successivo al raggiungimento dell'obiettivo e fino al 2030**. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o **il successivo biennio**, fino al 2030.

Or. it

Motivazione

In questo modo si garantirebbe un trasferimento solo successivamente alla certezza della riduzione assegnata allo Stato membro e si potrebbe incentivare l'azione precoce di misure di riduzione per poter cedere una quantità maggiore di quote di emissioni ad altri Stati membri.

Emendamento 112

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri **fino al 5% dell'assegnazione annuale di emissioni per un dato anno**. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.

Emendamento

4. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri **l'assegnazione annuale di emissioni per un dato anno**. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.

Or. de

Emendamento 113
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri la parte dell'assegnazione annuale di emissioni in eccesso rispetto alle sue emissioni di gas a effetto serra relative all'anno in questione, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 4 e all'articolo 6. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030. **soppresso**

Or. it

Motivazione

L'emendamento al paragrafo 4 assorbe questa fattispecie.

Emendamento 114
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti ad essi rilasciati a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell'articolo 9, senza limiti quantitativi di alcun tipo ed evitando la doppia contabilizzazione. **soppresso**

Or. it

Motivazione

Gli strumenti di flessibilità inclusi nella direttiva ETS sono già stati oggetto di forte critica rispetto alla loro validità ai fini della contabilizzazione di emissioni reali.

Emendamento 115

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. *Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti ad essi rilasciati a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell'articolo 9, senza limiti quantitativi di alcun tipo ed evitando la doppia contabilizzazione.*

Emendamento

6. *Al fine di conseguire un livello adeguato di riduzioni permanenti delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione, gli Stati membri non possono utilizzare i crediti o le quote derivanti da progetti ad essi rilasciati a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per adempiere ai loro impegni di cui al presente regolamento. Analogamente non è preso in considerazione l'uso di compensazioni nel settore della destinazione dei suoli per ridurre gli sforzi di cui al presente regolamento.*

Or. en

Emendamento 116

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Articolo 6

Strumento di flessibilità per alcuni Stati membri a seguito di una riduzione delle quote ETS UE

1. *Gli Stati membri interessati da una cancellazione limitata delle quote ETS UE ai termini dell'articolo 3, lettera a), della*

Emendamento

soppresso

direttiva 2003/87/CE, fino a un massimo di 100 milioni, che ai fini della conformità a norma del presente regolamento possono far considerare tali quote, collettivamente, figurano nell'allegato II del regolamento stesso.

2. Gli Stati membri che figurano nell'allegato II notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2019, l'eventuale intenzione di avvalersi di una cancellazione limitata di quote fino alla rispettiva percentuale indicata nell'allegato II, ai fini della conformità a norma dell'articolo 9.

3. Su richiesta di uno Stato membro, l'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE ("l'amministratore centrale") tiene conto della quantità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, ai fini della conformità dello Stato membro a norma dell'articolo 9. Un decimo della quantità di quote determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, è cancellato a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030.

Or. en

Emendamento 117

Nikolay Barekov, Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri interessati da una cancellazione limitata delle quote ETS UE ai termini dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, fino a un massimo di **100** milioni, che ai fini della conformità a norma del presente regolamento possono far considerare tali quote, collettivamente, figurano nell'allegato II del regolamento

Emendamento

1. Gli Stati membri interessati da una cancellazione limitata delle quote ETS UE ai termini dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, fino a un massimo di **200** milioni, che ai fini della conformità a norma del presente regolamento possono far considerare tali quote, collettivamente, figurano nell'allegato II del regolamento

stesso.

stesso.

Or. en

Emendamento 118

Seán Kelly, Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Francesc Gambús, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri interessati da una cancellazione limitata delle quote ETS UE ai termini dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, fino a un massimo di **100** milioni, che ai fini della conformità a norma del presente regolamento possono far considerare tali quote, collettivamente, figurano nell'allegato II del regolamento stesso.

Emendamento

1. Gli Stati membri interessati da una cancellazione limitata delle quote ETS UE ai termini dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, fino a un massimo di **200** milioni, che ai fini della conformità a norma del presente regolamento possono far considerare tali quote, collettivamente, figurano nell'allegato II del regolamento stesso.

Or. en

Emendamento 119

Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri interessati da una cancellazione limitata delle quote ETS UE ai termini dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, fino a un massimo di 100 milioni, che ai fini della conformità a norma del presente regolamento possono far considerare tali quote, collettivamente, figurano nell'allegato II del regolamento stesso.

Emendamento

1. Gli Stati membri interessati da una cancellazione limitata delle quote ETS UE ai termini dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, fino a un massimo di 100 milioni, **senza conseguenze negative sull'integrità ambientale del sistema di riduzione delle emissioni dell'UE**, che ai fini della conformità a norma del presente regolamento possono far considerare tali quote, collettivamente, figurano nell'allegato II del regolamento stesso.

Motivazione

Diminuire il potenziale di riduzione puntuale delle quote potrebbe creare delle difficoltà per alcuni Stati membri nel raggiungimento dei loro obiettivi di riduzione. Sebbene sia vero che le cancellazioni una tantum delle quote dovrebbero essere limitate onde evitare l'incertezza sia per i settori ETS che per i settori non-ETS, l'importo massimo può essere mantenuto o persino aumentato rispetto alla proposta della Commissione in una certa misura senza ripercuotersi negativamente sull'integrità ambientale del sistema di riduzione delle emissioni dell'UE.

Emendamento 120**Dario Tamburrano, Eleonora Evi****Proposta di regolamento****Articolo 6 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri interessati da una cancellazione limitata delle quote ETS UE ai termini dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, fino a un massimo di **100** milioni, che ai fini della conformità a norma del presente regolamento possono far considerare tali quote, collettivamente, figurano nell'allegato II del regolamento stesso.

Emendamento

1. Gli Stati membri interessati da una cancellazione limitata delle quote ETS UE ai termini dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, fino a un massimo di **40** milioni, che ai fini della conformità a norma del presente regolamento possono far considerare tali quote, collettivamente, figurano nell'allegato II del regolamento stesso.

Or. it

Emendamento 121**Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho****Proposta di regolamento****Articolo 6 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri interessati da una cancellazione limitata delle quote ETS UE ai termini dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, fino a un massimo di

Emendamento

1. Gli Stati membri interessati da una cancellazione limitata delle quote ETS UE ai termini dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, fino a un massimo di

100 milioni, che ai fini della conformità a norma del presente regolamento possono far considerare tali quote, collettivamente, figurano nell'allegato II del regolamento stesso.

50 milioni, che ai fini della conformità a norma del presente regolamento possono far considerare tali quote, collettivamente, figurano nell'allegato II del regolamento stesso.

Or. en

Emendamento 122

Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Al fine di mantenere la riduzione complessiva delle emissioni sia nei settori che rientrano nell'ETS che negli altri settori, il limite di 50 milioni di EUR per le quote ETS UE può essere riesaminato in occasione della prima revisione del presente regolamento in funzione della possibile evoluzione nell'equilibrio delle quote nel mercato ETS.

Or. en

Emendamento 123

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Su richiesta di uno Stato membro, l'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE ("l'amministratore centrale") tiene conto della quantità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, ai fini della conformità dello Stato membro a norma dell'articolo 9. *Un decimo della quantità di quote*

3. L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE ("l'amministratore centrale") tiene conto della quantità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, ai fini della conformità dello Stato membro a norma dell'articolo 9.

determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, è cancellato a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030.

Or. it

Emendamento 124
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Su richiesta di uno Stato membro, l'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE ("l'amministratore centrale") tiene conto della quantità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, ai fini della conformità dello Stato membro a norma dell'articolo 9. Un decimo della quantità di quote determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, è cancellato a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030.*

Emendamento

3. L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE ("l'amministratore centrale") tiene conto della quantità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, ai fini della conformità dello Stato membro a norma dell'articolo 9.

Or. it

Emendamento 125
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su richiesta di uno Stato membro, l'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE ("l'amministratore centrale")

Emendamento

3. *Per ogni quota ETS EU presa in considerazione ai fini della conformità a norma del presente regolamento, 3 altre quote ETS EU sono cancellate.* Su

tiene conto della quantità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, ai fini della conformità dello Stato membro a norma dell'articolo 9. Un decimo della quantità di quote determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, è cancellato a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030.

richiesta di uno Stato membro, l'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE ("l'amministratore centrale") tiene conto della quantità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, ai fini della conformità dello Stato membro a norma dell'articolo 9. Un decimo della quantità di quote determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, è cancellato a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030.

Or. en

Emendamento 126

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Articolo 7

Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti

1. Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale, è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a una quantità pari alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate "terreni disboscati", "terreni imboschiti", "terre coltivate gestite" e "pascoli gestiti" di cui all'articolo 2 del regolamento [] [LULUCF], a condizione che:

a) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per tutti gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 non superi il livello stabilito nell'allegato III

Emendamento

soppresso

per tale Stato membro;

b) tale quantità sia eccedentaria rispetto agli obblighi dello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento [][LULUCF];

c) lo Stato membro non abbia acquisito da altri Stati membri più assorbimenti netti a norma del regolamento [][LULUCF] di quelli che ha trasferito; e

d) lo Stato membro abbia rispettato le disposizioni del regolamento [] [LULUCF].

2. Laddove l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare il paragrafo 1 del presente articolo al fine di tenere conto di un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 127
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Uso supplementare di assorbimenti netti fino a **280** milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti

Emendamento

Uso supplementare di assorbimenti netti fino a **300** milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite, pascoli gestiti, *terreni forestali gestiti e prodotti legnosi*

Or. en

Motivazione

La flessibilità massima dovrebbe essere aumentata a 300 milioni e dovrebbero essere incluse categorie connesse alla silvicoltura: terreni imboschiti, terreni forestali gestiti e prodotti legnosi. L'inclusione dei prodotti legnosi come categoria distinta e la flessibilità sono coerenti con la metodologia IPCC e promuovono un utilizzo razionale e duraturo del legno, ad esempio nella costruzione, e la sostituzione a favore di prodotti a base biologica.

Emendamento 128

Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti

Emendamento

Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, **terreni forestali gestiti**, terre coltivate gestite e pascoli gestiti

Or. en

Emendamento 129

Carolina Punset

Proposta di regolamento

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Uso supplementare di assorbimenti netti fino a **280** milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti

Emendamento

Uso supplementare di assorbimenti netti fino a **190** milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti

Or. en

Emendamento 130

Seán Kelly, Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Francesc Gambús, Esther de Lange, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Uso supplementare di assorbimenti netti fino a **280** milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti

Emendamento

Uso supplementare di assorbimenti netti fino a **336** milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti

Or. en

Emendamento 131

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Uso supplementare di assorbimenti netti fino a **280** milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti

Emendamento

Uso supplementare di assorbimenti netti fino a **100** milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti

Or. it

Emendamento 132

Flavio Zanonato

Proposta di regolamento

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Uso supplementare di assorbimenti **netti fino a 280 milioni** risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti

Emendamento

Uso supplementare di assorbimenti risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti

Or. en

Emendamento 133
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale, è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a una quantità pari alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate "terreni disboscati", "terreni imboschiti", "terre coltivate gestite" e "pascoli gestiti" di cui all'articolo 2 del regolamento [] [LULUCF], a condizione che:

Emendamento

1. Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale, è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a una quantità pari alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate "terreni disboscati", "terreni imboschiti", "terre coltivate gestite", "pascoli gestiti", "**terreni forestali gestiti**" e "**prodotti legnosi**" di cui all'articolo 2 del regolamento [] [LULUCF], a condizione che:

Or. en

Emendamento 134
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale, è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a **una quantità pari alla** somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate "terreni disboscati", "terreni imboschiti", "terre coltivate gestite" e "pascoli gestiti" di cui all'articolo 2 del regolamento [] [LULUCF], a condizione che:

Emendamento

1. Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale, è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a **un terzo della** somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate "terreni disboscati", "terreni imboschiti", "terre coltivate gestite" e "pascoli gestiti" di cui all'articolo 2 del regolamento [] [LULUCF], a condizione che:

Or. it

Emendamento 135
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per tutti gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 non superi *il* livello stabilito nell'allegato III per tale Stato membro;

Emendamento

a) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per tutti gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 non superi **un terzo del** livello stabilito nell'allegato III per tale Stato membro;

Or. it

Emendamento 136
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) lo Stato membro abbia presentato alla Commissione, entro il 30 giugno 2019, un piano d'azione che definisce le azioni e le misure finanziarie che detto Stato membro adotta per garantire che gli assorbimenti netti in eccesso rispetto agli obblighi a norma dell'articolo 4 del regolamento [][LULUCF] siano costanti nell'arco dei quinquenni di cui all'articolo 9, paragrafo 2; il piano d'azione disciplina fra l'altro l'utilizzo dei pertinenti finanziamenti dell'Unione per la mitigazione dei cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 137
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Laddove l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare il paragrafo 1 del presente articolo al fine di tenere conto di un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.*

soppresso

Or. it

Motivazione

L'aggiornamento del livello di riferimento deve essere stabilito per mezzo della procedura di codecisione (emendamento del relatore).

Emendamento 138
Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Laddove l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare il paragrafo 1 del presente articolo al fine di tenere conto di un contributo della categoria contabile dei terreni forestali

2. Laddove l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato ***prima della revisione del regolamento [LULUCF] del 2024*** per modificare il paragrafo 1 del presente articolo, ***senza incidere***

gestiti a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

sull'importo complessivo di 190 milioni per gli assorbimenti netti a norma del presente articolo, al fine di tenere conto di un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 139

Seán Kelly, Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Conformemente all'articolo 14, la Commissione valuta i progressi effettivi realizzati nella riduzione efficace in termini di costi delle emissioni agricole diverse dalla CO₂ e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio, presentando proposte per modificare l'importo degli assorbimenti netti che possono essere utilizzati da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti, a seconda dei casi, se opportuno.

Or. en

Emendamento 140

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) gli interventi predisposti al fine di adempiere gli obblighi *specifici a norma dell'articolo 4*, sotto forma di politiche e misure nazionali e attuando l'azione

a) gli interventi predisposti al fine di adempiere gli obblighi, sotto forma di politiche e misure nazionali e attuando l'azione dell'Unione;

dell'Unione;

Or. de

Emendamento 141
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*b bis) i finanziamenti necessari per le
misure proposte.*

Or. fr

Emendamento 142
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*2 bis. La Commissione, il Consiglio, la
Banca centrale europea e la Banca
europea per gli investimenti si riuniscono
con lo Stato interessato per mettere a sua
disposizione i finanziamenti necessari a
conseguire gli obiettivi stabiliti, comprese
misure monetarie non convenzionali,
come la creazione di moneta per
finanziare le infrastrutture.*

Or. fr

Emendamento 143
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. *Nel 2027 e nel 2032, se* le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5 e 7, si applicano le misure seguenti:

Emendamento

1. *Se* le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5 e 7, si applicano le misure seguenti:

Or. it

Emendamento 144

Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Olle Ludvigsson, Kathleen Van Brempt, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. *Nel 2027 e nel 2032, se* le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5 e 7, si applicano le misure seguenti:

Emendamento

1. *Se* le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5 e 7, si applicano le misure seguenti:

Or. en

Emendamento 145

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) si aggiunge alle emissioni dello

Emendamento

a) si aggiunge alle emissioni dello

Stato membro dell'anno successivo una quantità pari all'ammontare, in tonnellate di CO2 equivalente, delle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra moltiplicata per un fattore di **1,08**, in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 11; e

Stato membro dell'anno successivo una quantità pari all'ammontare, in tonnellate di CO2 equivalente, delle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra moltiplicata per un fattore **annuo** di **1,2**, in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 11; e

Or. it

Emendamento 146

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) è **temporaneamente** vietato allo Stato membro trasferire una parte dell'assegnazione annuale di emissioni a un altro Stato membro **fino a quando non ottempera al presente regolamento**. L'amministratore centrale dispone tale divieto nel registro di cui all'articolo 11.

Emendamento

b) è vietato allo Stato membro trasferire una parte dell'assegnazione annuale di emissioni a un altro Stato membro. L'amministratore centrale dispone tale divieto nel registro di cui all'articolo 11.

Or. it

Motivazione

È necessario garantire che lo scambio di quote di emissione possa avvenire solo dopo aver raggiunto gli obiettivi finali per evitare di non rispettare gli impegni di riduzione complessiva per ciascuno Stato membro.

Emendamento 147

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo

Emendamento

soppresso

compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 ai sensi del regolamento [] sono superiori agli assorbimenti determinati a norma dell'articolo 12 del medesimo regolamento, si deduce dall'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari all'ammontare, in tonnellate di CO2 equivalente, di tali emissioni eccedentarie di gas a effetto serra per gli anni pertinenti.

Or. de

Emendamento 148
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, lo Stato membro paga un'ammenda per le emissioni in eccesso pari a 100 EUR per ogni tonnellata di CO2 equivalente di emissioni eccedentarie di gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 149
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'importo riportato nell'allegato IV del presente regolamento viene aggiunto all'assegnazione per l'anno 2021 per ciascun Stato membro di cui a tale allegato.

soppresso

Emendamento 150**Dario Tamburrano, Eleonora Evi****Proposta di regolamento****Articolo 10 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. L'importo riportato nell'allegato IV del presente regolamento viene aggiunto all'assegnazione per l'anno 2021 per ciascun Stato membro di cui a tale allegato.

*Emendamento***soppresso**

Or. it

Emendamento 151

Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Miriam Dalli, Olle Ludvigsson, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento**Articolo 11 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. La Commissione assicura una contabilizzazione accurata a norma del presente regolamento per mezzo del registro dell'Unione istituito conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013, **che comprende le** assegnazioni annuali di emissioni, **gli** strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 4 e 7, **la** conformità a norma dell'articolo 9 e **la** modifica del campo d'applicazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano

Emendamento

1. La Commissione assicura una contabilizzazione accurata a norma del presente regolamento per mezzo del registro dell'Unione istituito conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013. **A tale scopo, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento, in particolare riguardo alle** assegnazioni annuali di emissioni, **agli** strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 4 e 7, **alla** conformità a norma dell'articolo 9 e **alla** modifica del campo d'applicazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di

state commesse irregolarità. Queste informazioni sono rese pubbliche.

ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Queste informazioni sono rese pubbliche.

Or. en

Emendamento 152
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione assicura una contabilizzazione accurata a norma del presente regolamento per mezzo del registro dell'Unione istituito conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013, che comprende le assegnazioni annuali di emissioni, gli strumenti di flessibilità utilizzati a norma *degli articoli 4 e 7*, la conformità a norma dell'articolo 9 e la modifica del campo d'applicazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Queste informazioni sono rese pubbliche.

Emendamento

1. La Commissione assicura una contabilizzazione accurata a norma del presente regolamento per mezzo del registro dell'Unione istituito conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013, che comprende le assegnazioni annuali di emissioni, gli strumenti di flessibilità utilizzati a norma *dell'articolo 7*, la conformità a norma dell'articolo 9 e la modifica del campo d'applicazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Queste informazioni sono rese pubbliche.

Or. it

Emendamento 153
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta di regolamento
Articolo 12

Articolo 12

soppresso

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**
- 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 11, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.**
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 11, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.**
- 4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.**
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.**
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 11, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la**

Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 154

Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Miriam Dalli, Olle Ludvigsson, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 11, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui **all'articolo 4, paragrafo 3,** all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 11, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 155

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, **paragrafo 2, e all'articolo** 11, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 11, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 156
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui **all'articolo 7**, paragrafo **2**, e **all'articolo 11**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui **al precedente** paragrafo, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. it

Emendamento 157
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro **e dal Parlamento europeo** nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Or. it

Emendamento 158
Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 11**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi **del secondo** paragrafo **del presente articolo** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. it

Emendamento 159

Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Miriam Dalli, Olle Ludvigsson, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione

Articolo 13

Procedura di comitato

1. **La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) n. 525/2013. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**
2. **Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 160

Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam

Dalli, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC nel 2018, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta se la legislazione dell'Unione sui cambiamenti climatici sia coerente con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. La relazione valuta in particolare l'adeguatezza degli obblighi fissati dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 161

Simona Bonafè, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte.

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte *legislative*.

Or. en

Emendamento 162
Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte.

Emendamento

*Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione da organizzare nel quadro dell'UNFCCC nel 2018 ed entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, **tenendo conto nel contempo delle ultime scoperte scientifiche dell'IPCC** e potendo eventualmente formulare proposte legislative.*

Or. en

Emendamento 163

Seán Kelly, Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Francesc Gambús, Esther de Lange, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, **entro il 28 febbraio 2024** e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte.

Emendamento

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, **non oltre l'anno successivo al bilancio mondiale dell'accordo di Parigi nel 2023** e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi **e le sue**

ambizioni rispetto a quelle delle altre parti di tale accordo, potendo eventualmente formulare proposte *legislative*.

Or. en

Emendamento 164

Dario Tamburrano, Eleonora Evi

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione

*La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, **potendo eventualmente formulare proposte.***

Emendamento

*Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione previsto per il 2018 in seno all'UNFCC, la Commissione presenta una relazione circa il contributo del presente regolamento **per il raggiungimento dell'obiettivo** globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi **e, se del caso, presenta una proposta legislativa.***

Or. it

Emendamento 165

Aldo Patriciello

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni **cinque** anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi,

Emendamento

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni **due e mezzo** anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi,

potendo eventualmente formulare proposte.

potendo eventualmente formulare proposte.

Or. it

Emendamento 166

Seán Kelly, Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso in cui uno Stato membro esca dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre l'anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in caso di superamento di tale limite, entro tre anni dalla notifica di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e successivamente ogni anno, circa le conseguenze economiche dell'uscita su ciascuno Stato membro e sul conseguimento degli obblighi stabiliti nel presente regolamento e, se del caso, presenta proposte.

Or. en

Emendamento 167

Seán Kelly, Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Allegato II

<i>Testo della Commissione</i>	
	Percentuale massima di emissioni del 2005 determinata in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento
Belgio	2%
Danimarca	2%

Irlanda	4%
Lussemburgo	4%
Malta	2%
Paesi Bassi	2%
Austria	2%
Finlandia	2%
Svezia	2%
<i>Emendamento</i>	
	Percentuale massima di emissioni del 2005 determinata in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento
Belgio	4%
Danimarca	4%
Irlanda	8%
Lussemburgo	8%
Malta	4%
Paesi Bassi	4%
Austria	4%
Finlandia	4%
Svezia	4%

Or. en

Emendamento 168

Seán Kelly, Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Herbert Reul, Francesc Gambús, Esther de Lange, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini,

Proposta di regolamento

Allegato III

<i>Testo della Commissione</i>	
	Quantità massima espressa in milioni di tonnellate di CO ₂ equivalente
Belgio	3,8
Bulgaria	4,1
Repubblica ceca	2,6
Danimarca	14,6
Germania	22,3
Estonia	0,9
Irlanda	26,8
Grecia	6,7
Spagna	29,1
Francia	58,2
Croazia	0,9
Italia	11,5
Cipro	0,6

Lettonia	3,1
Lituania	6,5
Lussemburgo	0,25
Ungheria	2,1
Malta	0,03
Paesi Bassi	13,4
Austria	2,5
Polonia	21,7
Portogallo	5,2
Romania	13,2
Slovenia	1,3
Slovacchia	1,2
Finlandia	4,5
Svezia	4,9
Regno Unito	17,8
Totale massimo:	280
<i>Emendamento</i>	
	Quantità massima espressa in milioni di tonnellate di CO ₂ equivalente
Belgio	4,56
Bulgaria	4,92
Repubblica ceca	3,12
Danimarca	17,52
Germania	26,76
Estonia	1,08
Irlanda	32,16
Grecia	8,04
Spagna	34,92
Francia	69,84
Croazia	1,08
Italia	13,8
Cipro	0,72
Lettonia	3,72
Lituania	7,8
Lussemburgo	0,3
Ungheria	2,52
Malta	0,036
Paesi Bassi	16,08
Austria	3
Polonia	26,04
Portogallo	6,24
Romania	15,84
Slovenia	1,56
Slovacchia	1,44
Finlandia	5,4
Svezia	5,88
Regno Unito	21,36

Totale massimo:	336
-----------------	------------

Or. en

Emendamento 169

Carolina Punset

Proposta di regolamento

Allegato III

<i>Testo della Commissione</i>	
	Quantità massima espressa in milioni di tonnellate di CO ₂ equivalente
Belgio	3,8
Bulgaria	4,1
Repubblica ceca	2,6
Danimarca	14,6
Germania	22,3
Estonia	0,9
Irlanda	26,8
Grecia	6,7
Spagna	29,1
Francia	58,2
Croazia	0,9
Italia	11,5
Cipro	0,6
Lettonia	3,1
Lituania	6,5
Lussemburgo	0,25
Ungheria	2,1
Malta	0,03
Paesi Bassi	13,4
Austria	2,5
Polonia	21,7
Portogallo	5,2
Romania	13,2
Slovenia	1,3
Slovacchia	1,2
Finlandia	4,5
Svezia	4,9
Regno Unito	17,8
Totale massimo:	280
<i>Emendamento</i>	
	Quantità massima espressa in milioni di tonnellate di CO ₂ equivalente

Belgio	2,6
Bulgaria	2,8
Repubblica ceca	1,8
Danimarca	9,9
Germania	15,2
Estonia	0,6
Irlanda	18,2
Grecia	4,6
Spagna	19,8
Francia	39,5
Croazia	0,6
Italia	7,8
Cipro	0,4
Lettonia	2,1
Lituania	4,4
Lussemburgo	0,2
Ungheria	1,4
Malta	0
Paesi Bassi	9,1
Austria	1,7
Polonia	14,8
Portogallo	3,5
Romania	8,9
Slovenia	0,9
Slovacchia	0,8
Finlandia	3,1
Svezia	3,4
Regno Unito	12,1
Totale massimo:	190

Or. en

Emendamento 170

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato III

<i>Testo della Commissione</i>	
	Quantità massima espressa in milioni di tonnellate di CO ₂ equivalente
Belgio	3,8
Bulgaria	4,1
Repubblica ceca	2,6

Danimarca	14,6
Germania	22,3
Estonia	0,9
Irlanda	26,8
Grecia	6,7
Spagna	29,1
Francia	58,2
Croazia	0,9
Italia	11,5
Cipro	0,6
Lettonia	3,1
Lituania	6,5
Lussemburgo	0,25
Ungheria	2,1
Malta	0,03
Paesi Bassi	13,4
Austria	2,5
Polonia	21,7
Portogallo	5,2
Romania	13,2
Slovenia	1,3
Slovacchia	1,2
Finlandia	4,5
Svezia	4,9
Regno Unito	17,8
Totale massimo:	280
<i>Emendamento</i>	
	Quantità massima espressa in milioni di tonnellate di CO ² equivalente
Belgio	2,6
Bulgaria	2,8
Repubblica ceca	1,8
Danimarca	9,9
Germania	15,2
Estonia	0,6
Irlanda	18,2
Grecia	4,6
Spagna	19,8
Francia	39,5
Croazia	0,6
Italia	7,8
Cipro	0,4
Lettonia	2,1
Lituania	4,4
Lussemburgo	0,2
Ungheria	1,4
Malta	0,0

Paesi Bassi	9,1
Austria	1,7
Polonia	14,8
Portogallo	3,5
Romania	8,9
Slovenia	0,9
Slovacchia	0,8
Finlandia	3,1
Svezia	3,4
Regno Unito	12,1
Totale massimo:	190

Or. en

Emendamento 171

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato IV

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppresso per coerenza all'EM 21.